

CHIARIMENTI

1. Relativamente alla Richiesta di La Veneta Servizi del 04/06/2018, di seguito riportata:

“La scrivente Impresa intende partecipare alla gara da Voi indetta quale mandataria di un RTI da costituire con altra Impresa. La mandataria eseguirà i servizi di facchinaggio, di pulizia, di disinfestazione e smaltimento rifiuti mentre la mandante eseguirà tutte le attività di manutenzione oggetto dell'appalto. Per quanto riguarda l'attività di smaltimento rifiuti nel Capitolato Speciale a pag. 17 precisate che il ritiro degli stessi è a carico dell'AMA, pertanto siamo a richiedere se rientra comunque tale attività nell'oggetto dell'appalto e, se del caso, quale doc.ne specifica va prodotta per il servizio di smaltimento rifiuti (esempio ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI ...) o trattandosi di una prestazione di importo inferiore al 2% del valore dell'appalto il servizio può essere affidato tramite sub-fornitura ad altro operatore economico abilitato in caso di aggiudicazione senza dover ricorrere in sede di gara al subappalto?

Nella valutazione dell'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica al punto 2 CERTIFICAZIONI ISO è prevista l'attribuzione di 3 punti sia per il possesso della ISO 14001 sia per il possesso della OHSAS 18001. Considerato che parteciperemo in RTI e la Mandataria possiede queste certificazioni mentre la mandante è “IN CORSO DI CERTIFICAZIONE” per entrambe, il costituendo RTI potrà comunque ricevere i 3 punti per ciascuna ISO da Voi richiamata, in considerazione che tale situazione della mandante può essere da Voi considerata MISURA EQUIVALENTE ai sensi del 2° comma art.87 Codice Appalti?

Infine, si chiede di precisare se le ulteriori certificazioni, previste al punto 2 (Pag.20) del Capitolato debbano essere necessariamente ISO oppure si possono includere altri schemi di certificazioni (es. BS OHSAS 18001 da Voi inserita nelle certificazioni richieste).”

Si forniscono i seguenti chiarimenti:

Essendo il ritiro dei rifiuti ordinari a carico dell'AMA, per “smaltimento” si intende la raccolta differenziata degli stessi ed il relativo trasporto agli appositi contenitori, che sono interni al perimetro dell'edificio. Pertanto, tale servizio viene svolto a cura degli addetti delle pulizie. Mentre l'AMA, periodicamente, si occupa del ritiro dei rifiuti e del loro trasporto in discarica ove vengono smaltiti.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese del raggruppamento medesimo, trattandosi della valutazione complessiva di un requisito soggettivo.

Le ulteriori certificazioni, previste al punto 2 (Pag.20) del Capitolato, devono essere necessariamente ISO ma diverse dall' “ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale)”, che già, da sola (così come anche la OHSAS 18001), dà diritto a 3 punti, se posseduta da tutte le imprese raggruppate.

2. Relativamente alla Richiesta di EURALBA SERVICE SRL del 04/06/2018, di seguito riportata:

“Faq 1. Si chiede cortesemente di precisare l'importo a base di gara da tenere presente ai fini del calcolo della cauzione provvisoria, dato che sul disciplinare a pagina 3 è indicato sia l'importo, comprensivo del mese di proroga, € 206.700,00, sia quello relativo solo alla durata annua € 190.800,00.

Faq 2. In merito al requisito di cui al punto a, paragrafo 3, del disciplinare “Aver svolto, (...), almeno tre servizi analoghi al servizio in oggetto presso la pubblica amministrazione.”, qualora il servizio sia stato eseguito presso diverse P.A. ma in qualità di consorziata, e ne sia attestata l'esecuzione con buon esito dal consorzio che ha affidato il contratto, il requisito suddetto sia ritenuto soddisfatto.

Faq 3. Sempre riguardo al requisito di cui al punto a, paragrafo 3, del disciplinare, per “servizi analoghi al servizio in oggetto”, si intendono tutti i servizi elencati alle pagine 2 e 3 del disciplinare oppure tra i vari elencati sussiste il servizio principale da riportare poi alla sezione C del dgue?

Faq 4. In merito alla richiesta di n. 2 referenze bancarie, essendo l'importo a base di gara inferiore alla soglia per gli appalti pubblici di forniture, di servizi di € 209.000 prevista alla lettera c, comma 1, art. 35 d.lgs. 50/2016, si chiede di confermare la possibilità di inviare in alternativa n. 1 referenza e n. 1 copia della copertura assicurativa aziendale (RCT/RCO) contro i rischi professionali.”

Si forniscono i seguenti chiarimenti:

L'importo a base di gara da tenere presente ai fini del calcolo della cauzione provvisoria è quello complessivo, ovvero € 206.700,00.

Circa il requisito di capacità tecnica richiesto (ossia: "Aver svolto, almeno tre servizi analoghi al servizio in oggetto presso la pubblica amministrazione"), qualora il servizio sia stato eseguito presso diverse P.A. in qualità di consorziata e ne sia attestato il buon esito dal consorzio che ha affidato il contratto, il requisito suddetto viene ritenuto soddisfatto a patto che la consorziata abbia effettivamente svolto i servizi oggetto del capitolato e che questi ultimi risultino dal contratto (stipulato fra il consorzio e la P.A.) che dovrà, ad ogni modo, esser presentato a comprova.

Per "servizi analoghi al servizio in oggetto", si intendono tutti i servizi elencati alle pagine 2 e 3 del disciplinare. Qualora la società non posseda tale requisito di capacità tecnica, potrà sempre partecipare in R.T.I. con altre società purché i requisiti di carattere tecnico-organizzativo siano posseduti da ogni operatore economico, ciascuno per il proprio ambito professionale di competenza.

Al fine di dimostrare la capacità economica, è stato identificato nel disciplinare il criterio della presentazione di n. 2 referenze bancarie, pertanto non è possibile, per una questione di pari trattamento rispetto agli altri operatori economici, accettare criteri differenti.